



Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza n. 35

Del: 30/04/2020

OGGETTO: Disposizioni inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

IL SINDACO

PREMESSO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private.

CONSIDERATO che in ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha, tra l'altro, così disposto:

- Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati: il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di

almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

PRESO ATTO che lo stesso DPCM 26 aprile 2020 in relazione all'applicazione delle misure in esso previste, così dispone:

- Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
- Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche, d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
- Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

CONSIDERATO che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 29 aprile 2020 la Regione Calabria emanata alle ore 21:29 con efficacia a partire dal 30 aprile c.a., ha assunto, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- È consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto presso gli esercizi che rispettano le misure minime "anti-contagio" di cui all'allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
- È consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti;
- È consentita l'attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

VERIFICATO che la lettura coordinata delle disposizioni non consente in alcun modo spostamenti motivati dalla necessità o possibilità di consumare cibi e bevande in locali con somministrazione esclusiva attraverso il servizio di tavoli all'aperto, non essendo tale attività equiparabile all'acquisto di generi alimentari come nel caso di ritiro del cibo preparato per asporto;

CONSIDERATA quindi l'attuale impossibilità allo svolgimento delle attività di somministrazione di cibi e bevande con somministrazione esclusiva attraverso il servizio di tavoli all'aperto atteso che, ove dovessero essere presenti, gli avventati sarebbero passibili delle sanzioni richiamate nel DPCM 26 aprile 2020.

CONSIDERATO che dalla lettura dell'OPGR n. 37/2020, con particolare riguardo ai punti 5 e 6 che consentano una sostanziale riapertura degli esercizi di ristorazione, seppur con tavolini all'aperto e nella forma da asporto, oltre ad altre concessioni in antitesi con i provvedimenti del governo;

PRESO ATTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, all'art. 8, prevede che "Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale", non prevedendo quindi, per le Regioni, alcuna possibilità di allentamento delle misure ma, di contro, di inasprimento;

VERIFICATO in relazione alla possibilità di vendita di generi alimentari nei mercati all'aperto in forma ambulante, che nel caso del mercato settimanale che si tiene ogni lunedì e martedì sul territorio del Comune di Ardore non risulta possibile in alcun modo garantire il rispetto di quanto prescritto in termini di sicurezza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Ardore ha a cuore il bene primario della salute pubblica nel territorio di questo Comune;

ORDINA

- La prosecuzione dell'applicazione delle disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020 e che le disposizioni sindacali emanate sono in vigore fino ad annullamento delle stesse con apposito atto sindacale.
- Più precisamente è fatto divieto assoluto di spostamento dalla propria abitazione per motivazioni diverse da quelle consentite dalla normativa nazionale;
- Per le suddette ragioni, non essendo in alcun modo possibile esercitare in concreto l'attività di somministrazione di cibi e bevande attraverso il servizio di tavoli all'aperto per assoluta impossibilità, sulla base delle vigenti normative nazionali, a ricevere clientela, e dovendosi evitare in ogni modo di far sorgere negli utenti il convincimento contrario, sollecitando uscite dalla propria abitazione che risultano assolutamente non consentite, è fatto divieto agli esercenti Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo e Stabilimenti Balneari, le cui attività insistono sul territorio comunale, di avviare l'attività di somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto;
- Fino a tutto il 17 maggio 2020 è disposto il divieto di concessione di suolo pubblico per l'esercizio delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e la momentanea sospensione di quelle già precedentemente autorizzate per dette attività;

Dispone:

- 1) L'immediata efficacia della presente Ordinanza;
- 2) La trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando della Polizia Municipale, alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Stazione dei Carabinieri di Ardore Marina, al Commissariato di Polizia di Bovalino.

Avverte che

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 08/10/1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 2 – lettera b) ed art. 21 della Legge n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/01/1971, n. 119.

Dalla Residenza Municipale, li 30/04/2020.

